



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Fondo sociale europeo

Via Zambra, 42 – 4-5° Piano – 38100 Trento

Tel. 0461 491200 - Fax 0461 491201

www.fse.provincia.tn.it

Spett. Ente/Azienda

Trento, 20 gennaio 2009

Prot. n 413/09 – LG

Oggetto: nota esplicativa in ordine al contenuto e alle procedure da seguire per la compilazione delle comunicazioni trimestrali.

Relativamente alla tematica in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti delle disposizioni contenute nei “Criteri e modalità per l’attuazione del programma operativo ob. 2 Fondo sociale europeo 2007 – 2013” approvati con deliberazione 25 luglio 2008, n. 1868 e s.m .

1. Ai fini dell’individuazione della data di pagamento, in caso di bonifico bancario, dovrà essere presa in considerazione la data dell’operazione e non quella della valuta. Per gli enti pubblici, potrà essere considerata la data di emissione del mandato di pagamento;
2. ai fini del calcolo del costo orario del personale interno dipendente e dei collaboratori a progetto:

le schede di rilevazione trimestrale dovranno contenere esclusivamente le spese effettivamente sostenute e corrispondenti a fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente (ai sensi delle vigenti disposizioni), **regolarmente quietanzate**.

Ciò sta a significare che l’ente gestore, dovendo imputare il costo del personale interno che svolge differenti attività dirette (coordinamento, progettazione, docenza, tutoraggio, ecc.), può inserire nelle schede trimestrali, esclusivamente le voci di costo elementari che, con riferimento al trimestre possano considerarsi effettivamente pagati .

Tale indicazione naturalmente comporta la necessità di scorporare il costo orario mensile omnicomprensivo di tutti gli altri oneri ritenuti ammissibili al cofinanziamento FSE, in tanti costi orari elementari (c/h netto, c/h inps, c/h Irpef, c/h inail, c/h quota 13[^] e 14[^] se previsti da contratto, c/h TFR, c/h quota ferie). Successivamente, il soggetto gestore sarà costretto ad inserire i relativi costi orari elementari nel trimestre in cui gli stessi risultano pagati moltiplicato per le ore lavorate sul progetto di riferimento.

Pertanto la scrivente Amministrazione, conscia dell’aggravio che comporterebbe una tale gestione, ritiene suggerire di procedere all’inserimento, nelle schede trimestrali, esclusivamente dei seguenti elementi: netto pagato (depurato di eventuali conguagli Irpef), contributi Inps e ritenute irpef secondo il principio di percezione per cassa, ed imputare gli elementi della retribuzione differiti e l’Inail solo a fine anno in sede di chiusura dell’esercizio contabile.

In ogni caso il costo orario mensile deve essere al netto delle quote di ferie/festività e le corrispondenti ore da contratto, al fine di evitare problemi di effettività di tale componente.

Quanto detto sopra non esclude la possibilità, da parte dell'ente, di utilizzare un ulteriore metodo di imputazione del costo del personale dipendente, purché si tratti di un metodo oggettivo e che dia luogo a costi effettivamente pagati e che lo stesso sia preventivamente verificato ed autorizzato formalmente dalla scrivente Amministrazione.

Per quanto concerne l'utilizzo del conto corrente dedicato, come è stato più volte ribadito, per le vie formali e non, ai sensi dell'art. 21 comma 4 del regolamento concernente "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo", di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg., di data 09 maggio 2008, tutta la gestione finanziaria di ciascuna operazione finanziata deve essere effettuata dal soggetto attuatore o dal beneficiario di finanziamento, a norma dell'art. 60 del regolamento CE n. 1083/2006, utilizzando un conto corrente bancario dedicato. Le operazioni devono essere gestite, anche cumulativamente, su un conto corrente bancario sul quale devono transitare tutte le poste in entrata ed uscita (solo per i costi diretti).

La modalità di gestione di tale conto dovrà avvenire secondo quanto previsto nei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2007-2013" al punto 14.6 lettera c, approvati con Delibera n. 1819 del 18 luglio 2008 e s.m.).

3. nel caso di consorzi/associazioni che espongono documenti contabili intestati alle aziende consorziate/associate, il pagamento a cui fare riferimento è quello dell'azienda consorziata;
4. l'ente/azienda dovrà inserire nel trimestrale il totale dei costi del progetto, indipendentemente dalla percentuale di finanziamento pubblica;
5. alle schede trimestrali va allegata copia del documento giustificativo delle spese (fattura, note, cedolini paga, F24) non la quietanza dei relativi pagamento.

Si comunica inoltre che come da comunicazione della Commissione europea di data 10 gennaio 2008 prot. RID/A4/JMSR/MB/VM(2007)l'Irap non è più un costo ammissibile.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
-dott. Luciano Galetti-

